



■_dg.DAG.23/11/2012.0154638.U

N° 46/2012 Reg. Circolari



09200900705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N.5918-E	23 NOV. 2012	
UOR	CC	RUO
Funzione	Microattività	Attività
Fascicolo	Sottosistemi	

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale
Ufficio III

- Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di appello
- Ai Sigg. Dirigenti presso le Procure generali presso le Corti di appello
e, p. c.,
- Al Sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione
- Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
- Ai Sigg. Presidenti delle Corti di appello
- Ai Sigg. Dirigenti presso le Corti di appello
- Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia

Loro Sedi

Oggetto: decreto dirigenziale 31 ottobre 2012 recante la modifica delle disposizioni in materia di iscrizione nel casellario giudiziale di cui all'articolo 18, comma 3 del decreto dirigenziale del 25 gennaio 2007. Trasferimento della competenza relativa alle iscrizioni dei provvedimenti giudiziari emessi dalle autorità giudiziarie requirenti a carico di soggetti stranieri dall'ufficio locale di Roma all'ufficio locale coincidente con la sede del pubblico ministero che ha emesso il provvedimento

Il decreto dirigenziale del 25 gennaio 2007 prevede all'art. 18 alcune disposizioni transitorie in materia di iscrizione dei provvedimenti nel casellario giudiziale. In particolare al comma 3, lett. d), del predetto articolo è assegnata in via transitoria all'ufficio locale presso il Tribunale di Roma una competenza esclusiva in materia di iscrizione dei provvedimenti relativi a persone nate all'estero o delle quali non è stato possibile accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato (e.d. "stranieri"). Tra detti provvedimenti rilevano, in particolare, quelli emessi dalle autorità giudiziarie requirenti (cfr. lett. c).

Tale competenza esclusiva ha determinato, nel corso degli anni, un sempre maggiore carico di lavoro per l'ufficio locale di Roma, dovuto al progressivo, incessante aumento dei provvedimenti giudiziari da eseguire a carico di soggetti stranieri

Per questo motivo si è ritenuto di operare una redistribuzione dell'anomalo carico di lavoro dell'ufficio locale di Roma tra tutti gli uffici locali (quello di Roma compreso), secondo le regole di competenza ordinarie, con specifico riguardo all'iscrizione dei provvedimenti emessi dalle autorità requirenti.

Piazza di Firenze, 27 - 00186 Roma - tel. 06 681891/2 - fax 06 68807538

P.L.C. uff3.dgpenale.dag@giustiziaert.it email: casellario.centrale@giustizia.it

V. In Cagliari, addì 23 NOV 2012

Il Dirigente Amm.vo
Franca Arru

3 NOV. 2012

Il Procuratore Generale
Ettore Angioni

Per quanto sopra, la Direzione generale della giustizia penale ha provveduto ad emanare il decreto dirigenziale 31 ottobre 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 264 del 12/11/2012) che modifica le disposizioni in materia di iscrizione nel casellario giudiziale previste dall'articolo 18, comma 3, del decreto 25 gennaio 2007.

Con la modifica operata dal decreto, i provvedimenti relativi a soggetti stranieri emessi dalle autorità giudiziarie requirenti saranno iscritti dall'ufficio locale presso il Tribunale coincidente con la sede dell'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento stesso, come già avviene per i provvedimenti emessi a carico dei soggetti nati in Italia. (1)

Nell'ambito della modifica del richiamato articolo 18 è stato inoltre aggiunto il comma 3 bis, il quale prevede l'utilizzo da parte dell'ufficio locale di un'apposita "funzionalità di replica". Qualora, infatti, in sede di iscrizione di provvedimenti di cumulo di pene concorrenti risulti necessario collegare nel SIC provvedimenti iscritti a carico di persone risultanti con generalità diverse, ma riconducibili alla stessa persona fisica, si dovrà provvedere a duplicare i provvedimenti al nome del soggetto a carico del quale sarà iscritto il cumulo di pene (c.d. "operazione di replica"). Questa funzionalità, già assegnata all'ufficio locale di Roma sin dal 2009, sarà messa a disposizione nel sistema, fornendosi specifiche istruzioni per l'utilizzo.

Si sottolinea che, nel valutare la nuova distribuzione del carico di lavoro, si anche è tenuto conto della circostanza che a partire dai primi mesi del prossimo anno gli uffici locali perderanno la competenza in materia di iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza, a seguito dell'avvio in esercizio dell'interconnessione tra il SIUS ed il SIC (circ. prot. m. dg. DA/G.124457 U del 20/9/2012).

Le disposizioni del decreto entreranno in vigore il 1° febbraio 2013, così da consentire frattanto a questa Direzione Generale - Ufficio del casellario centrale di operare le necessarie modifiche del sistema ed emanare le istruzioni che consentiranno agli uffici locali di gestire i nuovi adempimenti.

Le SS.LL. vorranno disporre che la presente nota sia comunicata agli uffici giudiziari del distretto, utilizzando ogni mezzo di trasmissione telematica. La circolare è reperibile sul sito intranet del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e sul sito intranet del casellario (portal.casellario.giustizia.it).

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al servizio di *help desk* (tel. 06/97996200), attivo presso l'Ufficio del casellario centrale dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.30 ed il sabato dalle 8.30 alle 13.

Roma, 23 novembre 2012

Il Direttore Generale
Luigi Franzio

a) Nel decreto la lett. d), comma 3, dell'art. 18, è stata modificata come segue: «nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) [eliminata lett. c)] del presente comma, l'estratto del provvedimento da iscrivere sia trasmesso senza ritardo, anche avvalendosi di mezzi tecnici idonei, all'ufficio locale presso il Tribunale di Roma, per le persone nate all'estero o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato».

Lettera c) « gli uffici iscrizione presso le autorità giudiziarie requirenti trasmettano senza ritardo, anche avvalendosi di mezzi tecnici idonei, l'estratto del provvedimento da iscrivere all'ufficio locale presso il Tribunale coincidente con la sede dell'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento».